

**Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5589 del 15/03/2005 e n. 12861 del 15/06/2005.**  
**I protesti cambiari costituiscono prova presuntiva della *scientia decoctionis*.**

In merito ai procedimenti di revocatoria fallimentare, i protesti, costituendo un'anomalia all'interno dei comuni rapporti commerciali tra imprese e per il fatto che provocano nei confronti del soggetto protestato una situazione di pesante discredito riguardo alla privazione del prestigio imprenditoriale, costituiscono circostanze di rimarchevole importanza sul piano indiziario, ai fini della presunzione della *scientia decoctionis* dalla quale si deduce la condizione di insolvenza dell'impresa. Nel caso in cui, poi, i titoli protestati si riferiscano direttamente a rapporti tra l'impresa fallita ed il creditore revocato, ciò fa sì che la conoscenza dello stato di decozione della prima sia da intendersi verificata quale prova certa e non solamente presuntiva da parte del secondo.

G. B.